



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Presidenza

Piazza G. Falcone e P. Borsellino, n. 1
52100 AREZZO
Tel. 0575/1738615-630
Fax 0575/1738629
E-mail: presidenza.tribunale.arezzo@giustizia.it

Prot. n. 2740 M_DG
Codice Tribunale 05100202201
Allegati: 1

Arezzo, 20 OTT 2015

OGGETTO: *Vademecum* per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della Legge 28 aprile 2014, n. 67.

- Al Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di
AREZZO
- Al Signor Presidente della Sezione Penale
del Tribunale di
AREZZO
- Al Signor Direttore dell'Ufficio Esecuzione
Penale Esterna di Firenze – Sede di
AREZZO
- Al Signor Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di
AREZZO
- Al Signor Presidente della Camera Penale
di AREZZO
- e p.c. Al Signor Prefetto di
AREZZO

Trasmetto, in allegato alla presente, copia del *vademecum* per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della legge 28 aprile 2014, n. 67, sottoscritto in data 19 ottobre 2015.

Con distinti saluti.

Il Presidente del Tribunale
(Dott.ssa Clelia GALANTINO)



Con. 147

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vademecum

per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della Legge 28 aprile 2014,
n. 67

il Tribunale Ordinario di Arezzo

**la Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Arezzo**

l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Firenze – Sede di Arezzo

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo

e

la Camera Penale di Arezzo

Premesso

che l'art. 27, co. 3, della Costituzione recita: *“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*;

che la L. n. 354/75 e succ. mod. dispone: *“...l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato...”*¹

che il D.P.R. 230/2000 prescrive:

- *“il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”*²;
- venga favorita una *“riflessione sulle condotte anti giuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”*³;
- che le Direzioni degli Istituti e degli U.E.P.E curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa⁴;
- che il servizio sociale promuova *“...una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona degli atteggiamenti che sono stati alla base*

¹ V. art. 47 L. 354/75.

² V. art. 1 D.P.R. 230/2000.

³ V. art. 27 D.P.R. 230/2000.

⁴ V. art. 68, co. 6. D.P.R. 230/2000.

*della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva del reinserimento sociale compiuto e duraturo*⁵

che la Legge 28 aprile 2014, n. 67 recante *Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, prevede che il giudice, per determinate tipologie di reati, su richiesta dell'imputato o dell'indagato, può concedere la sospensione del processo penale con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;

che con Decreto 8 giugno 2015, n. 88 il Ministero della Giustizia ha adottato il *Regolamento di disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67*;

che l'art. 141 *ter* disp.att. c.p.p. stabilisce che le attività dei servizi sociali nei confronti dei soggetti adulti ammessi alla prova sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;

che si rende opportuno stabilire alcune modalità operative concordate tra tutti i soggetti coinvolti nella sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato/indagato (Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, Ordine degli Avvocati e Camera Penale);

che il presente documento rappresenta l'elaborato condiviso da tutti gli attori coinvolti sopra indicati;

tra

il **Tribunale Ordinario di Arezzo**, che interviene nel presente atto nella persona della **Dott.ssa Clelia GALANTINO, Presidente del Tribunale**, e del Presidente della Sezione Penale, **Dott. Silverio TAFURO**;

la **Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Arezzo**, che interviene nel presente atto nella persona del **Dott. Roberto ROSSI, Procuratore della Repubblica**;

l'**Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Firenze – Sede di Arezzo**, che interviene nel presente atto della persona del **Dott. Salvatore NASCA, Direttore**, che interviene in sostituzione della Dott.ssa Daniela CALZELUNGHE;

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo**, che interviene nel presente atto nella persona dell'**Avv. Piero MELANI GRAVERINI, Presidente**;

la **Camera Penale di Arezzo**, che interviene nel presente atto nella persona dell'**Avv. Anna BONCOMPAGNI, Presidente**

e

si conviene quanto segue:

Art. 1

⁵ V. art. 118 D.P.R. 230/2000.

The image shows several handwritten signatures in black ink. At the top right, there is a signature that appears to be 'G. Tafari'. Below it, there are several other signatures, some of which are more stylized and difficult to read. The signatures are scattered across the bottom right portion of the page, overlapping the 'Art. 1' heading.

Presentazione della richiesta di elaborazione del programma di trattamento all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna

L'imputato/indagato o il proprio difensore formulano all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento.

Tale richiesta va sottoscritta personalmente dall'imputato/indagato, o dal difensore munito di procura speciale, e presentata all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio in base al luogo di domicilio dell'imputato/indagato ovvero inviata a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di invio tramite posta elettronica certificata, la risposta del sistema di avvenuta consegna vale come ricevuta mentre, in caso di deposito presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, è previsto il rilascio di una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.

Art. 2

Contenuto della richiesta di elaborazione del programma di trattamento presentata all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna

Nella richiesta di elaborazione del programma di trattamento dovranno essere indicati, in relazione all'imputato/indagato:

- dati anagrafici;
- residenza e/o domicilio;
- notizie relative al nucleo familiare;
- notizie relative allo svolgimento di attività lavorativa;
- notizie relative allo stato di disoccupazione;
- notizie relative ad eventuali inabilità lavorative riconosciute;
- notizie relative all'eventuale risarcimento alla persona offesa dal reato o all'eventuale proposta risarcitoria alla persona offesa dal reato;
- notizie relative alla proposta di adesione ad un programma di mediazione penale;
- recapito telefonico,
- notizie relative al numero di ruolo generale delle notizie di reato, alle norme violate, all'ufficio giudiziario presso il quale pende il procedimento, all'eventuale data di udienza, con allegazione degli atti rilevanti del procedimento penale. Nei casi di giudizio direttissimo, di opposizione a decreto penale di condanna o, comunque, nei casi in cui non si abbia tempo sufficiente per raccogliere la documentazione, l'U.E.P.E. rilascia un attestato di "presa in carico" per la redazione del programma che verrà formalizzato entro il termine della successiva udienza fissata dal giudice, con l'allegazione di tutti i documenti necessari, da far pervenire all'U.E.P.E. entro il termine prefissato;
- in detta fase il richiedente non deve allegare alcuna disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, in quanto la sua individuazione sarà effettuata al momento della formulazione del programma d'intesa con l'U.E.P.E.;
- nel caso in cui la richiesta sia relativa ad un cittadino extracomunitario, il medesimo dovrà allegare all'istanza il permesso di soggiorno;

Art. 3

Richiesta di messa alla prova nella fase delle indagini preliminari

1. Al Pubblico Ministero



0.1.1.1.1

Nel caso in cui il Pubblico Ministero non ha ancora emesso l'avviso ex art. 415 bis c.p.c., è auspicabile che il difensore contatti il P.M. prima di inviare all'U.E.P.E. la richiesta di elaborazione del programma, onde evitare all'Ente inutili adempimenti di iscrizione e successiva archiviazione della pratica, qualora il P.M. non sia disponibile a prestare il consenso per esigenze attinenti alle indagini in corso.

La richiesta di messa alla prova deve contenere:

- attestazione della presentazione dell'istanza all'U.E.P.E. con l'individuazione del funzionario che istruirà la pratica ed il prevedibile tempo necessario ad elaborare il programma;
- autodichiarazione dalla quale si evinca la situazione familiare del richiedente, la sua residenza e il domicilio abituale. E', in ogni caso, auspicabile che l'indagato elegga domicilio presso il difensore, fin dalla prima fase, per rendere più agevoli e rapide le successive notifiche e le convocazioni opportune;
- autodichiarazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa/disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute;
- documentazione attestante l'eventuale risarcimento alla persona offesa/proposta di risarcimento alla persona offesa/proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
- eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali e/o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all'ammissione, quali lo stato di tossicodipendenza o la presenza di patologie;
- dichiarazione dell'indagato relativa alle ore settimanali di svolgimento del lavoro di pubblica utilità per cui si rende disponibile⁶;
- autocertificazione dell'indagato attestante:
 1. non aver fruito in precedenza della messa alla prova e di non aver già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti;
 2. ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti, indicando il numero di R.G. e l'autorità giudiziaria che procede;



1.1. Il Pubblico Ministero effettua una verifica preliminare, al fine di valutare:

- i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p.;
- il ricorrere di eventuali ragioni ostative attinenti alle indagini in corso;
- la prevedibilità che l'indagato (tenuto conto del reato contestato, delle modalità di consumazione del fatto-reato addebitato e delle altre informazioni a disposizione -ad esempio: tipo e durata della disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso, ovvero programmate entro il termine di durata della messa alla prova-) non commetterà ulteriori reati;

e, all'esito della verifica, nel termine di 5 giorni, in alternativa:

- ❖ esprime dissenso, enunciandone le ragioni che comunica all'U.E.P.E.;

⁶ Ove non diversamente indicato, il periodo di messa alla prova comporterà lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente ad almeno 8 ore settimanali.



- ❖ esprime consenso sinteticamente motivato e, formulata l'imputazione, trasmette gli atti al G.I.P., unitamente al fascicolo.

1.2. Il G.I.P., ricevuto il fascicolo, fissa l'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p., disponendo la citazione anche della persona offesa. All'udienza (alla quale è opportuno partecipi l'indagato) il giudice effettua un esame preliminare, verificando che:

- non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- sussistano i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p.p.;
- sia prevedibile che l'indagato (tenuto conto del reato contestato, delle modalità di consumazione del fatto-reato addebitato e delle altre informazioni a disposizione -ad esempio: tipo e durata della disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso, ovvero programmate entro il termine di durata della messa alla prova-) non commetterà ulteriori reati;

1.2.1. Il giudice, all'esito della suddetta preliminare valutazione, sentito l'indagato e la persona offesa se comparsi, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:



- ❖ pronuncia sentenza ex art. 129 c.p.p.;
- ❖ respinge la richiesta;
- ❖ rinvia il processo ad altra data, fissando la nuova udienza possibilmente entro 60 giorni, ove disponga l'acquisizione tramite P.G., servizi sociali ed altri enti pubblici delle informazioni di cui all'art. 464 bis, co. 5, c.p.p.;
- ❖ richiede all'U.E.P.E. di formulare il programma di trattamento fornendo le indicazioni utili (in particolare indicando la durata del periodo in relazione al quale l'indagato ha dichiarato la propria disponibilità ed eventualmente segnalando specifiche prescrizioni ritenute utili nel caso di specie) fissa la nuova udienza ad almeno 90 giorni, sospendendo il termine della prescrizione, a norma dell'art. 159 c.p.

I provvedimenti emessi dal giudice sono comunicati all'U.E.P.E..

Quest'ultimo, nel caso di sentenza ex art. 129 c.p.p. o rigetto della richiesta, archivia l'istanza; nel caso di formulazione del programma, l'Ente provvede a predisporre in tempo utile per la successiva udienza fissata dal giudice la relazione socio-familiare ed a formulare il programma di trattamento -ove necessario, con l'ausilio di un educatore e/o di uno psicologo- tenuto conto anche dell'esito delle informazioni eventualmente richieste dal giudice ex art. 464 bis, co. 5, c.p.p., degli ulteriori atti del procedimento non coperti da segreto istruttorio che il funzionario U.E.P.E., in quanto Pubblico Ufficiale, può richiedere al P.M. ad integrazione di quelli depositati dall'indagato/imputato. L'U.E.P.E., all'esito dell'indagine compiuta e del programma redatto, dovrà indicare l'Ente presso il quale il richiedente dovrà svolgere il lavoro di pubblica utilità. Il programma di trattamento, previo consenso dell'indagato, è trasmesso al giudice.

Acquisito il programma di trattamento il giudice, all'udienza fissata ex art. 127 c.p.p. comunicata anche alla p.o., sentite le parti comparse, in alternativa:

- ✓ dispone la sospensione con messa alla prova, indicando (previe eventuali integrazioni o modifiche al programma di trattamento,



apportate con il consenso dell'indagato) il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni e fissando il termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte risarcitorie o riparatorie, nonché il termine (preferibilmente di 15 giorni) entro cui presentarsi all'U.E.P.E. e dichiara sospeso il corso della prescrizione ex art. 168 ter c.p.;

- ✓ respinge la richiesta.
- ✓ L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova o di rigetto della richiesta è comunicata all'U.E.P.E. e alle diverse autorità giudiziarie presso le quali risultano pendenti altre richieste di applicazione dell'istituto e deve essere inserita al più presto nel certificato del casellario, a norma dell'art. 3, co. 1, lett. i bis) D.P.R. 313/2002.

1.3. Il giudice, in caso di:

- esito positivo della messa alla prova, dichiara estinto il reato con sentenza;
- grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa l'udienza ex art. 127 c.p.p. per valutare i presupposti della revoca, dandone avviso alle parti ed alla persona offesa. Il giudice, in caso di revoca della messa alla prova, divenuta definitiva l'ordinanza, dispone che il procedimento riprenda il suo corso, restituendo gli atti al P.M.. L'istanza non può essere riproposta, a norma dell'art. 464 novies c.p.p..

Art. 4

Applicazione nella fase dell'udienza preliminare e nella fase dibattimentale della sospensione con messa alla prova

L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale formulano all'U.E.P.E. la richiesta di elaborazione del programma, indicando:

- dati anagrafici;
- residenza e/o domicilio;
- notizie relative al nucleo familiare;
- notizie relative allo svolgimento di attività lavorativa;
 - notizie relative allo stato di disoccupazione;
 - notizie relative ad eventuali inabilità lavorative riconosciute;
 - notizie relative all'eventuale risarcimento alla persona offesa dal reato o all'eventuale proposta risarcitoria alla persona offesa dal reato;
 - notizie relative alla proposta di adesione ad un programma di mediazione penale;
- recapito telefonico,
- notizie relative al numero di ruoli generali delle notizie di reato, alle norme violate, all'ufficio giudiziario presso il quale pende il procedimento, all'eventuale data di udienza, con allegazione degli atti rilevanti del procedimento penale. Nei casi di giudizio direttissimo, di opposizione a decreto penale di condanna o, comunque, nei casi in cui non si abbia tempo sufficiente per raccogliere la documentazione, l'U.E.P.E. rilascia un attestato di "presa in carico" per la redazione del programma che verrà formalizzato, entro il termine



- della successiva udienza fissata dal giudice, con l'allegazione di tutti i documenti necessari, da far pervenire all'U.E.P.E. entro il termine prefissato;
- in detta fase il richiedente non deve allegare alcuna disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, in quanto la sua individuazione sarà effettuata al momento della formulazione del programma d'intesa con l'U.E.P.E.;
 - nel caso in cui la richiesta sia presentata ad un cittadino extracomunitario, il medesimo dovrà allegare alla richiesta la documentazione relativa al permesso di soggiorno.

La richiesta è presentata preferibilmente via PEC, ovvero depositata personalmente presso l'ufficio U.E.P.E., competente per il luogo di residenza o domicilio dell'imputato. In caso di invio via PEC la risposta del sistema vale come ricevuta; in caso di deposito presso l'ufficio è previsto il rilascio a cura dell'U.E.P.E. di una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.

Verifica della funzionalità del vademecum

La funzionalità delle regole in precedenza indicate andrà verificata dai firmatari dopo un anno dalla sottoscrizione, salvo emergenze che rendano necessario intervenire in epoca anteriore.


Il Presidente del Tribunale 

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale 

Il Procuratore della Repubblica 

Il Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

Il Presidente della Camera Penale 

Arezzo, 19 OTT 2015